

COMUNE DI SAN MICHELE SALENTINO

Provincia di Brindisi

Oggetto: REGOLAMENTO : ISTITUZIONE DEL "GRUPPO
COMUNALE VOLONTARI di PROTEZIONE CIVILE" (G.C.V.P.C.).

TITOLO PRIMO

Disposizioni preliminari

Articolo 1 - Oggetto e Scopo del Regolamento

1. Il presente regolamento, anche in attuazione dell'articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59) disciplina il funzionamento e l'organizzazione della Struttura Comunale di Protezione Civile (di seguito chiamata anche Sistema). Inoltre disciplina la gestione di una serie di strutture permanenti, a disposizione del Comune e dell'Autorità Locale di Protezione Civile (Sindaco), per un razionale e tempestivo impiego, al verificarsi di episodi emergenziali di cui all'articolo 2 della legge 24 febbraio 1992 n. 225 e di cui all'articolo 2 della legge regionale 10 marzo 2014 n. 7.

Articolo 2 - La Struttura Comunale di Protezione Civile

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 24 febbraio 1992 n. 225 (Istituzione del Servizio Nazionale di Protezione Civile), il Comune è componente del servizio stesso e come tale, nell'ambito della propria autonomia, può dotarsi di una Struttura Comunale di Protezione Civile.
2. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 10 marzo 2014 n. 7 (Sistema Regionale di Protezione Civile), il Comune è componente del sistema.
3. Con l'attività della Struttura Comunale di Protezione Civile, il Comune di San Michele Salentino concorre al mantenimento ed al miglioramento del livello di sicurezza e protezione dei cittadini in tema di protezione civile, ed in caso di emergenze di protezione civile, alla protezione del territorio, delle attività produttive e dei beni, pubblici e privati, ivi compresi quelli di interesse storico, archeologico, artistico e culturale.
4. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi statali e regionali di settore, le attività del Sistema Comunale di Protezione Civile, in relazione alle funzioni proprie e decentrate.

Articolo 3 – Il Sindaco Autorità Locale di Protezione Civile

1. Ai sensi dell'articolo 15, comma 3 della legge n. 225/1992, il Sindaco è Autorità Locale di Protezione Civile e con tale qualità è posto a capo del Sistema e coordina le attività per fronteggiare e risolvere qualsiasi problema che, in tema di protezione civile, si materializza sul territorio del Comune di San Michele Salentino.

TITOLO SECONDO

La Protezione Civile Comunale

Articolo 4 – La Protezione Civile Comunale

1. La funzione di protezione civile a carico del Comune deve intendersi trasversale a tutte le funzioni ed i compiti che lo stesso ha come Istituzione Locale Territoriale non economica.
2. Il Comune esercita tale funzione con l'impegno di tutti i settori, tutti i servizi e tutti gli uffici, ognuno secondo le proprie competenze in relazione ai servizi forniti ai cittadini.
3. Presso il Comune è istituito il Centro Operativo Comunale (COC) che è convocato dal Sindaco in caso di emergenza ed opera secondo le disposizioni contenute nel Piano Comunale di Emergenza di Protezione Civile.

4. Il Comune, per fini di Protezione Civile può servirsi dell'ausilio del Volontariato di Protezione Civile, debitamente convenzionato, nel rispetto delle norme di cui al DPR 8 febbraio 2001 n. 194 e ss. mm. ed ii.

TITOLO TERZO

Volontariato di Protezione Civile

Articolo 5 - Il Volontariato di Protezione Civile

1. Il Comune riconosce il Volontariato come espressione di solidarietà sociale e forma spontanea di partecipazione dei cittadini all'attività di protezione civile.
2. Il Comune assicura la più ampia partecipazione dei cittadini, delle associazioni di volontariato e degli organismi che lo promuovono, operanti sul territorio comunale, alle attività di protezione civile, ai sensi della normativa di settore, statale o regionale e del DPR n. 194/2001 e loro successive modificazioni e/o integrazioni.
3. Il Comune riconosce e promuove altresì, per tramite del proprio ufficio protezione civile, le iniziative del volontariato di protezione civile.
4. Il Comune può concorrere, con il proprio contributo, alle iniziative intraprese dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile per la prevenzione dei fenomeni calamitosi e per la tutela delle popolazioni, nonché a quelle di formazione ed informazione nei confronti del volontariato ovvero ad altre attività promosse dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile.
5. I rapporti tra le organizzazioni di volontariato di protezione civile ed il Comune, anche al fine di coadiuvare ed integrare il Sistema Comunale di Protezione Civile, sono regolamentati secondo quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari, sia statali sia regionali, in materia di utilizzo del volontariato di protezione civile.
6. Il Comune promuove lo svolgimento delle attività di addestramento dei volontari di protezione civile e può, altresì, fornire loro in comodato gratuito mezzi e attrezzature.

Articolo 6 - Il Gruppo Comunale di Protezione Civile - Costituzione.

1. Il Comune, in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari statali e regionali in materia di volontariato di protezione civile, anche allo scopo di coadiuvare ed integrare il Sistema Comunale di Protezione Civile nelle attività di previsione, prevenzione e soccorso, può costituire il Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile (nel seguito del presente documento indicato come G.C.V.P.C.) e partecipare con impegno alle attività formative e

- d'addestramento che sono proposte dal gruppo in collaborazione con l'Amministrazione Comunale e con altri Enti ed Associazioni di Protezione Civile
2. Al G.C.V.P.C. possono aderire, prestando la propria opera senza fini di lucro o vantaggi personali, cittadini di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e siano in possesso delle condizioni psico-fisiche necessarie per lo svolgimento delle mansioni da espletare.
 3. Il Sindaco è il responsabile unico del Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile. Esso, nell'ambito della vigente normativa sul volontariato di protezione civile, organizza, gestisce e coordina le attività del gruppo per tramite dell'ufficio protezione civile.
 4. **In caso di emergenza, in assenza di apposita gerarchia, il coordinamento operativo del G.C.V.P.C. spetta all'iscritto più anziano che si deve rapportare con il responsabile della funzione "Volontariato" del C.O.C. OPPURE designato dal Sindaco.**

Articolo 7 – Organizzazione del Gruppo

Sono organi del "Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile:

Il Coordinatore ed il Vice Coordinatore del Gruppo;

Il Consiglio del Gruppo;

L'Assemblea del Gruppo;

Il Coordinatore ed il Vice Coordinatore.

Il **Coordinatore** è eletto dal Consiglio ed è scelto tra i membri dello stesso. E' componente dell'ufficio comunale di protezione civile.

Mantiene i rapporti e rappresenta i Volontari con l'Amministrazione Comunale, Enti ed altre strutture istituzionali di Protezione civile, cura i rapporti con gli altri gruppi ed Associazioni di Protezione Civile., coordina tutte le attività svolte dai volontari.

Da' attuazione, con propri atti, alle decisioni del Consiglio e dell'Assemblea e ne garantisce l'unità interna. Propone al Sindaco i rappresentanti del Gruppo presso gli uffici e/o i Comitati e, ove necessita, la partecipazione del Gruppo stesso.

Il **Vice -Coordinatore** viene nominato dal Consiglio del Gruppo ed è scelto tra i membri dello stesso, esso sostituisce il Coordinatore in caso di assenza od impedimento.

Durano in carica tre anni ed alla scadenza del mandato possono essere riconfermati.

Il **Consiglio** è formato da tre a sette membri eletti dall'Assemblea dei Volontari. Il Consiglio è composto da:

- Il Coordinatore, che lo presiede;
- Il Vice-Coordinatore;
- Da uno a cinque consiglieri cui possono essere conferiti specifici incarichi.

Il Consiglio cura ogni adempimento gestionale e organizzativo per il corretto funzionamento del Gruppo, salve le competenze dell'Assemblea

Esso ha il compito di:

- Collaborare con il Comune alla realizzazione dei piani e dei programmi di protezione civile;
- Organizzare l'attività del Gruppo d'intesa con il Comune;
- Proporre le necessità del Gruppo relative al vestiario, ai materiali, alle attrezzature e ai mezzi necessari per l'equipaggiamento, il funzionamento e l'addestramento del Gruppo stesso.

Esso è convocato dal Coordinatore ogni qualvolta lo ritenga necessario oppure in accordo con i consiglieri a date periodiche.

Le riunioni del Consiglio di Gruppo sono valide qualora sia presente almeno la metà dei suoi membri.

Il Consiglio dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

L'Assemblea di Gruppo è costituita da tutti gli iscritti al "*Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di San Michele Salentino* ", si riunisce almeno una volta all'anno per iniziativa del Coordinatore o quando lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti.

L'Assemblea provvede:

- A nominare i componenti del Consiglio di Gruppo ed a definirne il numero (da tre a sette) sulla base delle esigenze organizzative del Gruppo.
- Formulare indicazioni e proposte al Consiglio e collaborare con esso allo svolgimento delle attività;
- Deliberare su eventuali questioni che vengono sottoposte dal Consiglio;

- Proporre modifiche statutarie e regolamentari, che dovranno essere sottoposte all'approvazione del Comune.

L'Assemblea è presieduta dal Coordinatore in carica, o in sua assenza, dal Vice-Coordinatore.

La riunione è valida in prima convocazione con la presenza di almeno metà degli iscritti, in seconda convocazione con la presenza di almeno un quarto degli iscritti.

L'Assemblea è convocata dal Coordinatore mediante l'affissione presso la sede del Gruppo e invio a domicilio di ogni iscritto, anche a mezzo fax o e-mail, di avviso scritto almeno tre giorni prima della data fissata, con indicazione della data, del luogo e dell'ora di svolgimento e dell'ordine del giorno dei lavori.

Copia della convocazione sarà inviata, a cura del Coordinatore, all'Ufficio Comunale di Protezione Civile.

Articolo 8 - Gruppo Comunale di Protezione Civile. Adesione.

1. L'ammissione al G.C.V.P.C. è subordinata alla presentazione di apposita domanda di adesione da inoltrare all'Autorità Locale di Protezione Civile (Sindaco).
2. Il Sindaco o suo delegato, dopo l'istruttoria della domanda da parte dell'ufficio di protezione civile, può, con insindacabile giudizio, accettarla o rifiutarla. Le persone facenti parte del gruppo sono individuate in un apposito elenco depositato presso il Comune.
3. Il Comune individua le forme più opportune per incentivare l'adesione dei cittadini al G.C.V.P.C.
- 4. La definitiva iscrizione dei volontari ammessi nel registro dei partecipanti al G.C.V.P.C. può avvenire solo a seguito del superamento del corso di base in materia di protezione civile organizzato a cura del Comune.**
5. I volontari ammessi al G.C.V.P.C. sono muniti di tesserino di riconoscimento completo di fotografia, rilasciato dal Comune, che ne certifichi le generalità, l'appartenenza al gruppo e la eventuale "specializzazione".
6. I volontari ammessi al G.C.V.P.C. svolgono la propria attività, volontaria e gratuita, senza alcun vincolo di dipendenza subordinata dal Comune, eccetto quelli derivanti dall'applicazione della vigente normativa in materia di volontariato di protezione civile e sono tenuti a partecipare alle attività proposte dall'ufficio protezione civile con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione.
7. I volontari ammessi al G.C.V.P.C. non possono svolgere, nelle vesti di volontari di protezione civile, nessuna attività contrastante con le finalità indicate o

finalizzata al proprio personale beneficio, né tanto meno sostituirsi in nessuna occasione agli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi nelle attività di protezione civile, né svolgere attività e compiti propri di altri enti che concorrono alle operazioni di intervento.

8. È assolutamente vietata l'accettazione di compensi di qualsiasi natura.
9. I volontari del G.C.V.P.C. accettano, rispettano ed applicano le norme di cui al presente titolo.
10. L'ufficio di protezione civile, nel caso ne rilevi la necessità, può disporre, previa informativa argomentata al Sindaco, la sospensione temporanea, in via precauzionale, di quei volontari che disattendano le condizioni riportate nel presente titolo e nel caso di grave inosservanza può proporre al giudizio insindacabile del Sindaco l'eventuale esclusione del volontario dal G.C.V.P.C.

Articolo 9 – Il Gruppo Comunale di Protezione Civile – Funzionamento.

1. L'ufficio protezione civile del Comune provvede, secondo le indicazioni del Sindaco, ad organizzare il G.C.V.P.C. in funzione della capacità operativa dello stesso ed in funzione delle esigenze del Sistema.
2. L'organigramma funzionale del G.C.V.P.C., elaborato dal competente ufficio ed approvato dal Sindaco con proprio decreto, dovrà prevedere opportuni organi di carattere gestionale e/o consultivo delle attività del gruppo ed opportune strutture di carattere organizzativo delle operazioni, che prevedano il più ampio coinvolgimento dei volontari.
3. L'ufficio protezione civile del Comune provvede ad assicurare i volontari appartenenti al G.C.V.P.C. contro infortuni, malattie o altro, connessi allo svolgimento dell'attività di protezione civile, ai sensi dell'art. 4 della Legge 266/91 e successivi decreti ministeriali di attuazione o altri provvedimenti legislativi in materia. Inoltre provvede all'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi.
4. L'ufficio protezione civile del Comune provvede ad assicurare le attività di formazione ed informazione del personale impiegato nelle attività istituzionali del G.C.V.P.C. ivi comprese le esercitazioni.
5. Ai volontari appartenenti al G.C.V.P.C. sono garantiti i benefici di legge di cui alla vigente normativa riguardante l'attività di volontariato di protezione civile.

TITOLO QUARTO

Disposizioni Finali

Articolo 10. - Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente regolamento entrerà in vigore con la resa esecutività della delibera di approvazione dello stesso.

Articolo 11. - Clausola di adeguamento del Regolamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa comunitaria, nazionale e regionale, in particolare in materia di protezione civile.
2. Le citazioni ed i richiami di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatte al testo vigente delle norme stesse e/o a norme sostitutive di quelle citate.

Articolo 12 – Norma di Rinvio.

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento si fa riferimento al Piano Comunale di Emergenza di Protezione Civile e si rimanda alle disposizioni legislative statali e regionali di settore nonché alle norme contrattuali di settore.